

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 27 marzo 2009

**Determinazione, a decorrere dal 2008, dell'aumento in via straordinaria delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente il danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000 concernente l'approvazione della «Tabella delle menomazioni», «Tabella indennizzo danno biologico» e «Tabella dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente «Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»;

Visto il medesimo art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che destina per il suddetto aumento delle indennita' dovute dall'INAIL una quota delle risorse di cui all'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 23, sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 103324 del 3 settembre 2008;

Vista la nota dell'INAIL n. 3299 del 3 novembre 2008;

Ritenuto, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «Tabella indennizzo danno biologico» di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di procedere in via straordinaria all'aumento delle indennita' dovute dall'INAIL, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007, cosi' come previsto dal medesimo art. 1, comma

23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

Decreta:

Art. 1.

Aumento delle indennita'

A decorrere dal 2008, in attesa dell'introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, e' riconosciuto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell'8,68%, delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita' risarcitoria del danno biologico, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Art. 2.

Ambito di applicazione

L'aumento di cui all'art. 1 si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008, nonche' ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e viene corrisposto secondo le ordinarie modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Copertura degli oneri

Le risorse economiche necessarie ai fini dell'attuazione del presente decreto, pari a 50 milioni di euro annui, sono impegnate sul bilancio dell'INAIL.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro del lavoro, della salute  
e delle politiche sociali  
Sacconi